

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6540 del 21/12/2022
Oggetto	NOTIFICA SM 990- Notificatore:Farmagam S.p.A. - Via Fosso del Canneto, 34 Repubblica di San Marino (RSM). Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero, Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6862 del 20/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero

Notifica: SM0990

Notificatore: **Farmagam S.p.A.** - Via Fosso del Canneto, 34 Repubblica di San Marino (RSM).

Produttore: **Farmagam S.p.A.** – Via Fosso del Canneto, 34 Repubblica di San Marino (RSM).

**Destinatario
(impianto intermedio):** **Appennino Ambiente s.r.l.** Via Via Trastullo n. 1 San Benedetto Val di Sambro (BO).

Operazione di trattamento: **Operazione di Recupero R12** (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11)

Vettore: **Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa** Via Romagnoli n ° 13 Comune di Ravenna (RA)

Allegati: Itinerario, (Allegato)

Approvazione della notifica SM990

I. Decisione

1. **La notifica SM 0990** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:

- codice EER: **16.03.06** (rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05)
- quantità totale: **40 tonnellate**
- tipo di imballaggio: Imballaggio composito
- stato fisico: **liquido**

destinati all'impianto intermedio gestito dalla Società **Appennino Ambiente s.r.l.** Via Trastullo n. 1 San Benedetto Val di Sambro (BO). per essere sottoposti all'operazione di recupero R12, **è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;**

2. la presente Decisione è valida **fino al 30 Giugno 2023;**
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione interessata nella procedura di notifica in oggetto;
5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento serie SM 0990;
2. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
3. Il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti pericolosi e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve

immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;

4. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

1. la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di recupero intermedio indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
5. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte della società **Farmagam S.p.A.** all'Autorità competente di Spedizione, da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., ed a seguito dell'accettazione da parte delle medesima Autorità. La garanzia finanziaria potrà essere prestata anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
6. **ogni spedizione deve essere preventivamente comunicata** a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento **almeno tre giorni lavorativi prima** che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.; **Appennino Ambiente S.r.l.** dovrà inserire in SISPED i movimenti previsti

con le medesime tempistiche.

7. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di recupero intermedio deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e certificare sotto la sua responsabilità, quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'avvenuto recupero intermedio. A riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione i documenti di movimento compilati alle caselle 18. e 19, dall'impianto intermedio gestito dalla società Appennino Ambiente S.r.l. Via Trastullo n. 1 San Benedetto Val di Sambro (BO).
8. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto intermedio deve farsi rilasciare dall'impianto di recupero finale, quanto prima e comunque non oltre un anno civile dalla data di consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuto completamento della successiva operazione di recupero finale dei rifiuti. A riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione i certificati rilasciati dagli impianti finali utilizzando il modello allegato al dossier di notifica recante informazioni minime art. 15 e) reg. 1013/2006) .
9. **Appennino Ambiente S.r.l.**, quale impianto intermedio dei rifiuti notificati, è tenuto ad attivare le procedure informatiche di gestione transfrontaliera dei rifiuti ritirati, tramite il gestionale "**SISPED**" presso il quale la Ditta medesima dovrà essersi preventivamente accreditata;
10. come indicato nel Contratto di recupero, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
11. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;

12. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la presente Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
- la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
13. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..

IV. Motivazioni

L'Autorità competente di spedizione il Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino, ha trasmesso con nota del 15/11/2022 rep. n. TTR 2022/0813 U, il dossier di notifica successivamente acquisito agli atti con PG. 2022/193699 del 24/11/2022.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento.

Arpae AACM, ha sospeso il procedimento e richiesto integrazioni in data 29/11/2022 PG/2022/196295.

Il notificatore ha presentato la documentazione integrativa richiesta in data 02/12/2022, PG2022/198457, con presentazione dei moduli aggiornati 1A e 1B nelle caselle 2) e 10) dei rispettivi moduli. Successivamente **Farmagam S.p.A.** con nota PG2022/203954 del 13/12/2022, ha richiesto una modifica della data di ultima partenza al 30/06/2022 delle spedizioni originariamente prevista per il 31/12/2022.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa allegata al dossier e le successive integrazioni, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. e alle motivazioni espresse dal notificatore.

L'impianto di destinazione intermedio gestito da Appennino Ambiente S.r.l. localizzato in Via Trastullo, 1-5, san Benedetto Val di Sambro (BO), è in possesso di valida autorizzazione rilasciata con Delibera di Giunta della Provincia di Bologna n° 311/2014 e successiva modifica con determina Arpae n. 3874 del 21/07/2017 che ha autorizzato il rifiuto notificato.

Visto l'accordo¹ tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, destinati al recupero e allo smaltimento ratificato con Delibera di Giunta Regionale n°191 del 29/01/2019,

I diritti amministrativi per le procedure di notifica e per le attività di sorveglianza e controllo sulle importazioni di rifiuti in Italia che sono stati versati, di importo pari a 258,23 €, sono conformi all'allegato 4 al DM 370/98 e sono stati pagati mediante sistema pagoPa in data 3/11/2022.

Sulla base della documentazione presentata e le motivazioni sopra richiamate si propone l'autorizzazione scritte alla spedizione ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Responsabile dell'ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
(Bologna)
(Dott. Ssa Patrizia Vitali)²

Allegati: - Itinerario

Il presente documento, composto da n. 12 fasciate e n.1 Allegato, costituisce copia conforme all'originale informatico firmato digitalmente dalla Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, realizzato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

¹ Ratificato in data 26/10/2018 n° 2018/496

² Il presente atto è sottoscritto in virtù della Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DDG n. 113/2018 del 17.12.2018 che ha conferito alla Dott.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Direttore dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.